



REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO

DI ALLOGGIO

E PRIMA COLAZIONE

TITOLO I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

FINALITÀ

In armonia con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di Turismo, il Comune intende promuovere lo sviluppo del Servizio di Alloggio e Prima Colazione presso le abitazioni private, quale formula turistica idonea a favorire il turismo relazionale, sociale e giovanile, a tutelare e a promuovere le tradizioni e le iniziative culturali cittadine, a valorizzare i prodotti tipici locali e il patrimonio edilizio esistente.

Art. 2

OGGETTO

Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni del Capo II della Legge Regionale 23/3/2000 n. 42 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo", disciplina il servizio di alloggio e prima colazione presso le abitazioni private.

Capo II

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 3

DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

1. Si definisce Servizio di Alloggio e Prima Colazione l'accoglienza offerta in modo saltuario o per periodi stagionali presso la propria abitazione utilizzando un numero di camere da letto, per gli ospiti non superiore a sei per un massimo di dodici posti letto ubicati in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile.

Al servizio potranno essere destinate le camere da letto disponibili escluse quelle adibite ad uso personale:

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo

esclusivamente a chi è alloggiato, i seguenti servizi complementari:

- fornitura settimanale della biancheria da letto e da bagno e comunque relativa sostituzione al cambio dell'ospite;
- fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;

- pulizia delle camere settimanale e comunque al cambio degli ospiti;
- somministrazione della prima colazione.

Gli appartamenti per il servizio di Alloggio e Prima colazione devono essere utilizzati stabilmente dal titolare del servizio o da altri soggetti del proprio nucleo familiare.

Art. 4

REQUISITI TECNICI E IGIENICO-SANITARI

1. I locali in cui viene offerto il servizio di alloggio e prima colazione devono possedere i requisiti strutturali

e igienico-edilizi previsti dal Regolamento edilizio comunale in vigore per i locali di civile abitazione o

essere in regola sotto il profilo edilizio a seguito di rilascio di concessione edilizia a sanatoria. Le unità

abitative devono avere gli impianti elettrici e di riscaldamento conformi alla normativa vigente.

2. Le unità abitative nelle quali è fornito il servizio di alloggio e prima colazione devono essere dotate di

un servizio igienico-sanitario - completo di W.C., lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio - ogni 8

2 REGOLAMENTI del COMUNE di FIESOLE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE

persone o frazione di 8 superiore a 2, escluse le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi

per le quali si deve rendere disponibile un servizio igienico-sanitario a queste dedicato.

Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, comodino e lampada, sedia,

tavolo, armadio e cestino per i rifiuti.

TITOLO II

CAPO III

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 5

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

1. Chi intende offrire il Servizio di Alloggio e Prima colazione di cui all'art. 3, deve fare preventiva

dichiarazione di inizio attività al Comune che, ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della

dichiarazione stessa, provvedendo ad iscrizione in apposito elenco.

2. La dichiarazione di inizio attività deve indicare:

- Generalità del dichiarante;
- Numero e ubicazione dei vani in cui è fornito il servizio;
- Numero dei posti letto;
- Numero servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- Prezzi massimi praticati;
- Periodi di apertura.

Il gestore del servizio alloggio e prima colazione è tenuto a comunicare al Comune ogni

variazione del numero e delle caratteristiche degli alloggi adibiti al servizio oggetto del presente regolamento.

Il titolare del servizio potrà indicare nella dichiarazione altri servizi opzionali offerti agli ospiti quali

spazi di parcheggio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.

3. Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte rilasciata, ai sensi dell'art. 9 Legge n. 46

del 5 marzo 1990, da un tecnico iscritto all'albo professionale per l'impianto di riscaldamento;

- Autocertificazione in carta libera attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni dell'art. 7

della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 per l'impianto elettrico.

- Dichiarazione ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S., che prevede l'obbligo di registrazione delle presenze

e la relativa trasmissione giornaliera all'autorità di P.S.

4. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa

vigente.